

PESTE SUINA AFRICANA (ASF)



ASF

Nel 1930, dal Kenia, diffusa in tutto il mondo
passaggio dell'infezione dai suini selvatici anche in quelli domestici
**La malattia giunse in Italia nel 1967, mediante rifiuti alimentari
trasportati per via aerea.**

endemica nel continente africano ed endemica in Sardegna

2007 si è aperto il fronte caucasico ed ex blocco sovietico

Dal 2014 numerosi paesi dell'unione;

2014 Romania


Polonia


Cecoslovacchia

Lituania

Ungheria

Nei paesi cui sopra oltre 4000 casi nei selvatici






lute e all'ambiente. L'allegato a questa analisi contiene il riassunto degli articoli scientifici peer-reviewed sui cinghiali in Europa relativi al periodo 1977-2017 che sono stati vagliati nel contesto di questo rapporto. Sicuramente questa analisi non è completa. Oltre agli articoli scientifici peer-reviewed c'è una considerevole quantità di altra letteratura sull'argomento. Per quest'analisi, abbiamo limitato l'obiettivo agli articoli peer-reviewed per dare una visione scientifica sulla situazione attuale sul cinghiale in Europa.

Figura 1: il numero di articoli scientifici peer-reviewed per anno nel periodo 1991-2017 sul cinghiale in Europa (Web scientifico – argomento: cinghiale Europa); 2017 fino ad agosto

evoluzione del cinghiale (Monaco 2003)



Contesto Toscano

0.000 soggetti (dato 2016)


Superficie totale toscana 22 947 Kmt/q

Ne risulterebbero 8 a chilometro quadrato(8 soggetti ogni 100 ha)

Abbattuti circa 90.000

sottospecie presenti

1. *Sus scrofa scrofa*
2. *Sus scrofa majori*
3. *Sus scrofa meridionalis*




CINGHIALE


| | AMORI | GESTAZIONE | NASCITE | ALLATTA MENTO |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|
| NOVEMBRE | | | | |
| DICEMBRE | | | | |
| GENNAIO | | | | |
| FEBBRAIO | | | | |
| MARZO | | | | |
| APRILE | | | | |
| MAGGIO | | | | |
| GIUGNO | | | | |
| LUGLIO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SETTEMBRE | | | | |
| OTTOBRE | | | | |

Densità suini domestici allevati toscana


e



A settembre su domestici



A settembre selvatici



Esempio comunicazioni del ministero:

“ In data odierna, è stato notificato un nuovo focolaio di Peste Suina Africana in Ucraina, nella popolazione domestica.

Le positività sono state riscontrate in un allevamento commerciale localizzato nei pressi della città di Bohuslav, nell'oblast' di Kiev. Le operazioni di abbattimento dei 3100 capi coinvolti si sono già concluse.

Per consultare il report completo e visualizzare la mappa con il focolaio, si rimanda al sito dell'OIE.”

information received on 28/11/2018 from Dr Andrii Zhuk, First Deputy Head , Department for Food Safety and Veterinary Medicine, State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection, KYIV, Ukraine

Summary

Report type Follow-up report No. 15

Date of start of the event 16/10/2016

Date of confirmation of the event 04/11/2016

Report date 28/11/2018

Date submitted to OIE 28/11/2018

Reason for notification Recurrence of a listed disease

Date of previous occurrence 25/05/2016

Manifestation of disease Clinical disease

Causal agent African swine fever virus

Nature of diagnosis Clinical, Laboratory (basic)

This event pertains to a defined zone within the country

Ultime dal belgio/lussemburgo

in data 20/11/2018, sono stati notificati 98 nuovi focolai di Peste Suina Africana in Belgio, nella provincia vallona del Lussemburgo.

179 casi confermati in cinghiali selvatici cacciati e rinvenuti morti entro in confini dell'area sottoposta a restrizione e dichiarata infetta. Continuano ad essere applicate le misure di controllo previste dalla normativa vigente.

Per maggiori dettagli è possibile visualizzare il report completo sul sito della Federal Agency for the Safety of the Food Chain.i

Sempre dal Ministero

Comunicazione DGSAF 19/10/2018

Individua nel “fattore umano” la maggior criticità.

Negozi

Mercati rionali

negozi”etnici”

Divieto di spedizione di cinghiali

Controlli intensificati sulle carni

Controlli sistematici su animali non scuoiati

Elementi della infezione/ malattia

È sostenuta da un virus a DNA a doppia elica, appartenente alla famiglia Asfarviridae, genere Asfivirus. Si tratta di un virus assai stabile che in Europa viene trasmesso principalmente per contatto diretto attraverso la via oro-nasale, per contatto indiretto e tramite ingestione di alimenti contaminati.

Tuttavia, nelle zone ove sono presenti i vettori (zecche *Ornithodoros*),

Resiste al congelamento/ enzimi proteolitici

18 mesi a 4 °C

Disattivato a pH alcalino >11 o acido < 4

La sostanza organica favorisce la sopravvivenza

Malattia per molti versi sovrapponibile alla forma classica

Nella forma acuta, più frequente nei suinetti svezzati e nei suini da ingrasso, gli animali hanno febbre elevata e persistente, atassia, depressione e anoressia, scolo nasale, congiuntivite, tipiche emorragie cutanee (orecchio, addome) emorragie interne e cianosi. Il decorso è di 5-15 gg e la mortalità può raggiungere il 90-100%.

La forma cronica si lega al fenomeno dell'immunotolleranza (mancanza di un'efficace risposta immunitaria) e fa sì che vi sia eliminazione di virus in presenza di bassi titoli anticorpali, sintomi simili all'acuta, ma più lievi, assenza di emorragie, atipici, morte dopo 2-3 mesi, maggiori problematiche nella diagnosi.

La forma prenatale può causare aborti e mummificazioni se l'infezione è contratta nel primo periodo di gestazione, se contratta nell'ultimo mese i suinetti possono nascere in uno stato di viremia persistente (forte capacità di diffusione e ruolo nella persistenza dell'infezione in allevamento), essere normali alla nascita e sopravvivere diversi mesi "PSC ad insorgenza tardiva".

Attenzione a diagnosi differenziale con numerose patologie che incidono sugli aspetti riproduttivi.

Provvedimenti

Art. 7 Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti

1. Le aziende che hanno avuto contatti, sulla base dell'indagine epidemiologica condotta dal veterinario ufficiale, sono soggette alle misure previste dall'art. 4 (sospetto)

2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1 (abbattimento).

3. I criteri e i fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione da parte della autorità competente delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti sono riportati nell'allegato V.

Art. 9 Istituzione zona di protezione e di sorveglianza

Rispettivamente di 3 di 10 km, ma nella loro individuazione l'autorità competente terrà conto della situazione geografica, dei risultati dell'indagine epidemiologica, quindi presenza di strutture, densità, movimentazioni, presenza di macelli ecc...

Revocate sulla base dei criteri e della tempistica stabiliti negli ***art.10 ed 11***

Diagnosi di laboratorio

Tale decisione ha l'obiettivo di **garantire uniformità nelle procedure diagnostiche**

Art. 1 Gli stati membri provvedono affinché la conferma della peste suina si basi sui seguenti accertamenti:

- Rilevamento di segni clinici della malattia e lesioni post-mortem dovute ad essa
- Individuazione del virus, dell'antigene o del genoma in campioni di tessuto, organi, sangue o escreti
- Rivelazione di un anticorpo specifico in campioni ematici

Conformemente alle procedure, ai metodi per il prelievo ed ai criteri di valutazione dei risultati degli esami descritti nel manuale allegato alla decisione

T

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54

"Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana"

Il decreto detta norme , in 24 articoli nei quali si descrive accanto alle definizioni:

Notifiche , atti e destinatari

Indagini ed indagine epidemiologica

Provvedimenti in azienda/macelli o mezzi trasporto

Istituzione zone sorveglianza e protezione

Misure territoriali

Modalità ripopolamento

Biosicurezza/vettori

Unità di crisi

tre allegati relativamente a

Elementi delle notifiche

Modalità sanificazione e disinfestazione ricerca vettori

Laboratori riferimento

Altresì il decreto all'articolo 15 detta

“Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici”

Commissione...

Delimitazione Zona infetta...

Sorveglianza allevamenti/censimento/ biosicurezza

Divieti

Misure per animali morti

Divieto o implementazione di azioni relative alla caccia

Ancora Art. 15 misure in caso di sospetto o conferma in popolazioni di suini selvatici

- a) Formazione di un gruppo di esperti (cacciatori, veterinari) in collaborazione con l'autorità competente per:
- Lo studio della situazione epidemiologica e l'istituzione Z.I
 - La definizione di misure di tutela (es. sospensione della caccia)
 - La stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione Europea
- b) Censimento ufficiale dei suini presenti in tutta la zona e loro divieto di movimentazione e verifiche sui casi di mortalità
- c) Disinfezioni delle entrate dei locali di stabulazione
- d) Misure igieniche per evitare i contatti con i selvatici
- e) Ispezione ed eventuali analisi di laboratorio sui selvatici rinvenuti morti
- f) Esami sul genotipo

....all'articolo 16 detta le misure per

“Piani di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici”

Il piano viene presentato dal ministero entro 90gg e contiene

Esiti indagini ed azioni

Ridefinizione aree sulla base di vari elementi

Fondamentale...

...l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti....

- 1) *il settore geografico in cui l'animale e' stato trovato morto o ucciso;*
- 2) *la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);*
- 3) *la persona che ha trovato o ucciso l'animale;*
- 4) *l'età e il sesso dell'animale;*
- 5) *se e' stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione;*
- 6) *se e' stato trovato morto: lo stato della carcassa;*
- 7) *i risultati delle prove di laboratorio;*

Manuale operativo pesti suine

Previsto dai ***decreti legislativi 54e 55/2004***, articolo dedicato ai Piani di emergenza

Rappresenta lo strumento di gestione delle attività che le competenti autorità veterinarie, nazionali, regionali e locali (gruppo permanente di esperti, centri nazionali e locali), mettono in atto per fronteggiare una malattia ricompresa tra le più altamente diffusive e contagiose

Individua le figure coinvolte e le strategie di lotta contro le epizozie, definendo compiti e responsabilità, individuando le procedure operative da attuare in caso di comparsa delle pesti suine, per controllare ed eradicare la malattia

Si compone di schede tecniche, ognuna riferita ad una specifica attività

Presentato dal ministero alla Commissione europea per l'approvazione ed aggiornato ogni 5 anni

La corretta applicazione di quanto contenuto nel piano è demandata alle Unità di crisi centrale, regionale e locale

Una parentesi sui piani di emergenza

Previsti:

Piani di emergenza nazionali

Regionali (costituzione UCR)

Di Azienda USL (costituzione UCL)

Comunali

Commentiamo....

Ripopolamento

Art. 13 Ripopolamento in aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica

1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione

2. La reintroduzione di cui al comma 1 è effettuata secondo le seguenti disposizioni:

a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;

Ripopolamento

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, solo se:

- 1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;
 - 2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
 - 3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.
3. Tuttavia, **se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione** nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare **deroghe alle disposizioni di cui al comma 2**, tenendo conto della situazione epidemiologica.

Provvedimenti

Art. 15 misure in caso di sospetto o conferma in popolazioni di suini selvatici

- a) Formazione di un gruppo di esperti (cacciatori, veterinari) in collaborazione con l'autorità competente per:
- Lo studio della situazione epidemiologica e l'istituzione di una zona infetta
 - La definizione di misure di tutela (es. sospensione della caccia)
 - La stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione Europea
- b) Censimento ufficiale dei suini presenti in tutta la zona e loro divieto di movimentazione e verifiche sui casi di mortalità
- c) Disinfezioni delle entrate dei locali di stabulazione
- d) Misure igieniche per evitare il contatto delle persone con i selvatici
- e) Ispezione ed eventuali analisi di laboratorio sui selvatici rinvenuti morti
- f) Esami sul genotipo
- g) Vaccinazione d'emergenza

Biosicurezza come prevenzione

Gli allevamenti e le stalle di sosta devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi strutturali e gestionali:

Presenza di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone

Presenza all'ingresso di cartelli ben visibili di divieto di accesso per le persone non autorizzate

Registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi

Disponibilità di indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e dei visitatori

Presenza di una piazzola di disinfezione per gli automezzi in ingresso

Disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti

Presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale o che vi siano procedure atte a limitare il rischio qualora ciò non sia possibile

Biosicurezza come prevenzione

Presenza di una cella frigorifera per la conservazione dei morti e di modalità operative o strutture che garantiscano il carico delle carcasse senza che gli automezzi per il loro trasporto entrino nel perimetro aziendale o che vi siano procedure atte a limitare il rischio qualora ciò non sia possibile; in allevamenti al di sotto dei 500 capi da ingrasso o al di sotto di 20 scrofe se da riproduzione, è consentito l'allontanamento previa chiamata della ditta

Negli allevamenti che intendano vendere alla filiera rurale, prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e deve essere rispettato un vuoto sanitario di almeno 2 giorni

Considerazioni

Valutato il numero consistente di allevamenti allo stato semibrado o brado presenti in regione Toscana, sarà necessario definire i criteri minimi di biosicurezza anche per tale tipologia di aziende, considerata anche la notevole presenza di cinghiali sul territorio e prevedere su questi una maggiore sorveglianza

Altro punto critico gli allevamenti familiari e gli allevamenti da ingrasso di piccole dimensioni...

Formazione

Utile ricordare che negli stessi decreti inerenti le pesti suine prevedono che il personale delle unità di crisi partecipi a corsi di formazione in materia epidemiologica e lotta contro la malattia nonché ad esercitazioni di allarme

Tuttavia la formazione trova la propria efficacia se estesa a tutti gli ambiti e soggetti interessati, soprattutto nell'ottica di prevenzione ed immaginando come la gestione di un'emergenza sia sicuramente più rapida se non trova incertezze operative

GRAZIE